

Presidio nell'Anno del Signore 1363. con obbligo, che si dica ciascun giorno nella detta Chiesa per la sua anima, e degli altri Benefattori una Messa bassa de Requiem, e che nel giorno di Natale si celebri una Messa cantata in onore a lode di Nostro Signore Gesù Cristo, e del suo Santissimo Natale, e che continuamente vi sia una lampade accesa avanti l'immagine di detto Altare, e perchè la detta opera è degna di memoria, è parso conveniente, che di essa in primo luogo, si facesse menzione a cui perpetuamente così, e si soddisfacca a ciò, che, si deve, come in effetto si osserva, e commandino che si osservi, e si soddisfaccia più intieramente, eccettone però che la Messa de Requiem, si soddisfa nelle Feste doppie, con la corrente, conforme il Decreto di Alessandro Settimo, e Clemente Nonno di fa. mem.

CAPITOLO SECONDO

Della Chiesa, ed Ospedale, e suoi Oblighi, e traslazione di essi.

L'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal D. Antonio Martins de Chattes Portoghese Vescovo del Porto nell' Anno del Sig. 1440. di nuovo fondò la detta Chiesa, ed Ospedale nel Rione di Campo Marzo, dove al presente si ritrova, sotto l'Invocazione di S. Antonio, e per non esservi memoria di questa fondazione, nè potersi penetrare di certo gli obblighi, e pesi, che restorono al detto Ospedale, ordinarono, che si dica ciascun giorno in perpetuum una Messa per l' Anima del detto Sig. Cardinale, come fin' ora sempre si è costumato. Item che ciascun Cappellano *extranumerario* sia obligato a dire una Messa ogni settimana per l'Anima del Sig. Cardinale, e Benefattori.

TITOLO SECONDO.
Del Signor Protettore.

CAPITOLO UNICO.

Perche altre volte, si fecero simili Statuti per questa Chiesa, ed Ospedale, la protezione fu data al Rè di Portogallo, confermandosi in ciò la Nazione col' uso, e possesso antichissimo, decretò, che del medesimo modo nel medesimo Signor Rè di Portogallo, e suoi Successori, la di cui Persona rappresenta qui il suo Ambasciatore, a chi, e Governatori, ed Officiali presenti in essa, e quei che in avvenire saranno, ricorrono, e chiederanno ajuto, e favore nell' occorrenze, e nel giorno, che dourà farsi l'elezione del Governatore, e d'Officiali, per il governo della detta Chiesa, ed Ospedale da farsi ogn'anno, per parte della Congregazione gli domanderanno i Governatori, voglia intervenire, acciò colla sua presenza, ed autorità le tali elezioni si facciano, come comple al servizio di Dio, e credito della Nazione, ed in caso che non vi sia Ambasciatore di Portogallo in Curia, si osserverà coll' Inviato, o Residente quel che sopra si è detto nel Cap. 8.

TITOLO TERZO.

Dell' Elezione, e Congregazioni.

CAPITOLO PRIMO.

Del numero, e qualità delle Persone, che rappresentano tutta la Nazione, ed anno da trattare del governo della Chiesa, ed Ospedale.

Attento, che questa Chiesa, ed Ospedale, son stati instituiti, e fondati per Portoghese, conviene, che per essi, e non per altri di differente Nazione siano governati, ed acciòchè nel governo, si proceda sempre con prudente considerazione, e maturità, si decretò, che di tutti quelli della Nazione Portoghese, che risiedono in questa Corte, si deputino, e si scieglino venti persone, nelle quali potranno entrare solamente quattro Secolari, benchè conjugati, e tutti faranno de più prudenti, onorati, e di bontà di vita, e costumi, e sufficienza, e benefattori, che in essa vi sarà, e queste rappresenteranno tutta la Nazione, e del detto numero non potrà essere nominato, salvo, chi sarà nato nelli Regni, o Dominii di Portogallo, eccetto quelli nati in Roma, essendo figli de' Portoghese; ne Frate, o Religioso alcuno di qualsivoglia Ordine, o Religione che sia, salvo quei de' Cavalieri, e Religiosi degl' Ordini Militari del Nostro Sig. Gesù-Cristo, S. Giovanni Gerofolimitano, S. Giacomo, S. Benedetto de Avis, perchè questi potranno essere eletti, ed entrar nel detto numero, nè alcun' altro potrà esser nominato, nè entrar nel detto numero Cappellano alcuno, che attualmente serve la detta Chiesa, ed Ospedale, o per il passato sia stato, nè possono, che dentro di esso sia alloggiata, nè altro che stia in servizio di alcuno, eccettone, Gentiluomo di Cardinale, o di Ambasciatore del Rè nostro Signore, nè veruna persona, che in questa Corte dimorasse contro il servizio del medemo Signore; o che sia disnaturalizzato da suo Regni.

CAPITOLO SECONDO.

Come si farà l' Elezione delle venti persone per il governo, e come si procederà nella surrogazione di quelle, che mancheranno.

1. L'elezione delle venti persone, che rappresentano tutto il corpo della Nazione, si farà votando per fave bianche, e negre nelle persone, nelle quali concorreranno maggior qualità nel Capitolo soprascritto dichiarate. E a quest' effetto, si ordina, che nella Congregazione particolare un mese avanti, si deputino due Congregati di essa, acciò s'informino de' Portoghese, che sono presenti in questa Curia, ed in che concorrono le qualità dette di sopra, e dall' informazione di essi la Congregazione particolare scieglirà per voti segreti quei, che saranno più sufficienti, e quelli, ne quali concorrerà la maggior parte de' voti saranno messi in lista, essendo nominati almeno per due ciascun luogo vacante, ed il Governatore moderno proporrà in Congregazione Generale, la quale ordinarà s'intimi nel giorno di S. Tomaso Apostolo, dicendo, che de' nominati nella lista, si devono elegger quei, che mancano per adempimento del numero de venti, ed allora si farà l'elezione nella forma, che si fa quella de' Governatori, e d'Officiali, e tale nomina ammisione, e surrogazione, si noterà nel Libro de' Decreti per mano del Notaro, conforme questi Statuti dispongono, di modo che possa far fede in giudizio, e fuori di esso, e subito il Governatore

natore moderno farà avvisato ciascuno de novamente eletti, e gli darà una copia di questi Statuti con obbligo di restituirli in caso di partenza, o mancanza dalla Congregazione, acciòchè ogn'uno lo tenga, e leggendola sappia ciò, che appartiene al suo obbligo, ed a gl'altri Officiali della Chiesa, ed Ospedale.

2. E perchè può succedere, che nella Corte non ritrovi tanto numero de' Portoghese, nè quali concorrano le qualità, e requisiti in questi Statuti, si ordina che col parere del Signor Protettore, e della Congregazione particolare, possa scemarsi detto numero de 20., con questo però, che almeno restino 12. di essi, ma se mancheranno tanti, che non arrivi il numero a dodici, basterà qualsivoglia numero, che si troverà per eleggere quei, che mancano al numero di venti a tutto il tempo, che gli parerà conveniente.

3. E succedendo, che la Corte partisse da Roma per alcuni giorni, ed alcune persone delle venti partissero insieme con essa, in quanto la detta Corte sarà assente, non potranno esser levati dal numero, ne altri in suo luogo surrogati, in quanto staranno in detta Corte, ma che restino però dodici persone per il meno, che attendano al governo della Chiesa, ed Ospedale, e restano in minor numero, nè perciò saranno esclusi gl'assenti, ma si elegeranno le persone, che mancheranno per empirli il numero de' dodici, e tornando i detti assenti, non saranno levati quei, che novamente fossero eletti, benchè passi il numero de 20., e dopo per il tempo avanti con la mancanza di ciascuno di essi resterà il numero de' 20.

CAPITOLO TERZO.

De' Casi in che ciascuna delle 20. persone potranno non esser intimate per la Congregazione.

1. Se qualche persona del numero de' venti, essendo tre volte intimato per le Congregazioni Generali, o particolari trascurerà di venire ad esse senza legitima causa, in nome della medesima Congregazione Generale il Governatore la manderà ad intimare per il Mandatario, acciò intervenga alle seguenti, e non mandando scusa legitima, provvederà il suo luogo, e non sarà mai più avvisato per veruna Congregazione, di che si farà Decreto, di quello, che sarà di nuovo provvisto, e nientedimeno ordiniamo, che se gli mandi la sua Candela nella festa della Purificazione, e nella sua morte se gli dica la sua Messa, conforme lo Statuto Titolo 4. Cap. 1. §. 16.

2. Parimente saranno intimati quelli, che saranno turbolenti nelle Congregazioni, essendo prima ammoniti dal Signor Protettore, e in suo luogo dalla Congregazione particolare, e della detta ammonizione, si farà Decreto nel Libro de' Decreti, acciò di essi costi.

CAPITOLO QUARTO.

Delle Congregazioni, e quante se ne faranno ogn'anno, e come s'intimerà ad essi.

1. Conviene per il Buon Governo di questa Chiesa, ed Ospedale, che almeno si facciano ciascun'anno 16. Congregazioni, cioè quattro generali, e le dodici particolari: le generali si faranno nel giorno di S. Tomaso Apostolo per

eleggere o le persone, che mancheranno al numero delle venti, e giorno dell'Innocenti per l'elezione del Governatore, ed altri Officiali della Congregazione particolare, e passati li 15. di Maggio, dopo esser venuti li Memoriali per le Doti del Rev. Antonio de Rivar, acciò nella detta Congregazione, si eleggano Visitatori nella forma del titolo 4. de' Governatori Cap. 1. §. 28., e 29., a quali si daranno altri quindici giorni per visitar le Donzelle, che chiedono dette Doti, e l'altra si farà nel principio di Giugno, acciò si diano in Congregazione le Doti alle Donzelle, che sono più degne nella forma del titolo 4. de' Governatori Cap. 1. §. 3., e venendo caso, nel quale sia necessario intimarsi più Congregazioni Generali, e particolari, si farà intimare, quando gli parerà, e se sarà cosa grave, e di considerazione, il Governatore moderno lo parteciperà prima al Signor Protettore, e della risoluzione se ne rogarà il Notaro nella forma solita.

Le Congregazioni particolari si faranno ogni mese nella Domenica, o in giorno di festa, o quando parerà più a proposito, ed in esse si tratterà del governo, e bene della Chiesa, ed Ospedale, e si vederanno tutte le liste delle spese, che in quel mese saranno fatte, tanto nella Sacristia, quanto nell'Infermeria, e qualsivoglia, altre dopo esaminate, aggiustate, e conferite coi libri, di dove provennero, dal Governatore moderno, e se alcuno de' Contatori le vorrà di nuovo conferir col libri, le potrà fare, ed al piede di esse, si faranno i mandati passati in Congregazione, quali i due Governatori sottoscriveranno, ed il Computista registrerà, mettendo in margine a mano sinistra il numero del mandato, e da basso del numero una nota di quello, a cui appartiene v.g. Sacrestano, Infermeria, Cerarolo, ed a mano dritta tirerà la partita per abbaco di ciò, che importerà, ed a piedi alla margin del mandato, si metterà per nota a num. 000.; registrato a foglio 000., e sarà sottoscritto, si anche i Governatori, i Decreti del Libro. Item di tutto quello, che si determinerà in ogni Congregazione, si farà nel libro di esse ricordo, quali i Governatori, e Consiglieri, che si troveranno presenti le sottoscriveranno.

3. Il Governatore moderno farà intimare le dette Congregazioni, dando al Mandatario la lista delle persone, che in esse hanno da intervenire, che faranno i due Governatori, il Camerlengo, i cinque Consiglieri, ne quali, si votò per Governatore nell'ultima elezione, del numero de' quali saranno i due Contatori, si anche interverrà il terzo Archivista, che sarà eletto per i tre Governatori, cioè per i due ultimi più antichi, e per quello novamente sarà eletto, e quando assisterà alla Congregazione il Signor Protettore, toccherà l'elezione dell'Archivista, e due Governatori più moderni al Signor Protettore, così anche assisterà nelle Congregazioni particolari il Computista per quello, che possa concernere il suo officio, e due, o tre giorni avanti darà il Governatore la detta lista delle persone al Mandatario, acciò abbia tempo di ricercarle, e non trovandole personalmente, gli lascerà l'intimazione scritta in Casa. E si ordina al tal Mandatario, che facci ogni diligenza, che dette intimazioni siano fatte personali, e del seguito testificherà per scritto, e l'Offizio di Mandatario lo farà il Sottosagrestano, come se gli ordina nel suo

e non vi sia dubbio ne' conti, quali il Governatore Successore ad esso gli dovrà pigliare.

14. Item non consentirà, che il Sagrestano, o Ospidaliere, si licenzino dall'Ospedale, senza che prima rendan conto di tutto quello, che per Inventario gl'è stato consegnato.

15. Item in niun modo lascerà seppellire corpo alcuno nella Cappella maggiore, o altre senza ordine della Congregazione Generale, quale si deve sempre dare a persone qualificate, e profittevoli alla Chiesa, ed' Ospedale.

16. Item se in questa Corte morirà alcun Congregato gli farà dire una Messa cantata per la sua anima, ed a quest'effetto farà intimar tutta la Congregazione, e a ciascuno de' Congregati, che si trovaranno presenti, se gli darà una candela di due oncie, ed a ciascuno de' Cappellani similmente di due oncie, quali faranno obligati a dire un Ufficio di nove lezioni avanti la Messa cantata, e quando il detto Congregante ordinasse esser seppellito in S. Antonio, il suo corpo sarà esposto nella Chiesa con otto Torcie, e seppellito nella Sepoltura commune de' Congregati: se però non avesse prima determinata altra a suo beneplacito, ed il tutto s'intenda gratis: Similmente si farà dire una Messa bassa per tutti i Congregati, che muojono fuori di questa Corte, benchè al tempo della sua morte, non lo siano, eccettone quei, che per colpa fossero levati dalla Congregazione Generale.

17. Item invitarà uno de' Sacerdoti della Congregazione Generale, o particolare, acciò dicano le Messe solenni degl'oblighi della Casa, quali potendo essere, si diranno sempre da uno de' Governatori Congregati.

18. Item quando vaccherà Cappellania, o si avrà da provvedere di nuovo, mandarà 15. giorni avanti a metter gl'Editti nella Porta della Chiesa, acciò concorrano ad esse le persone, che questi Statuti dispongono, quali daranno al Sagrestano i loro memoriali dentro il termine di otto giorni, acciò possa nell'altri otto il Governatore informarsi delle persone, che averanno sufficienza della vita, e de' costumi, e di quello troverà, riferirà in Congregazione avanti di principiarli a votare.

19. Item manderà nel giorno della Purificazione di N. Signora a ciascuno de' 20. della Congregazione una Candela di mezza libra, ed a' Cappellani, che assisteranno, ne farà dare un'altra di 4. oncie, come anche manderà a' Benefattori, e farà tutte l'altre funzioni simili, che al Governatore più antico non faranno specialmente imposte.

20. Item ciascun Mese nel fine di esso salderà i conti col Sagrestano delle spese, che si fecero nel tal Mese nella Sagrestia, cioè Cappellani, ed altre cose; e saldati mettendogli il suo rincontro di conferenza, ordinerà al Computista, che scriva il Mandato della detta quantità per essere passato in Congregazione, come si dice nel Titolo 3. Cap. 4. §. 2.

21. Nella Congregazione prossima, ed antecedente il giorno della Candelora farà la Lista de' Cerj, e Candele, che in detto giorno, si averanno da distribuire, e delle Libbre, che importaranno, ordinerà che si faccia menzione sommarariamente nel Decreto, che si farà da tal Congregazione, e per la detta Lista, si riceverà

dal Cerarolo la detta Cera; e si scriverà nel suo Libro.

22. Similmente in altre Congregazioni antecipatamente, si tassará la spesa, che si dovrà fare in qualsivoglia Solennità, cioè di Settimana Santa, S. Antonio, e S. Elisabetta &c. E di quello, si determinará, ordinará si faccia Decreto, e che si leggerá nell'atto dell'espedizione del Mandato da farsi a piedi della Lista di qualsivoglia Festa, e perchè il pagamento apparterrá a diverse persone, il Mandato si farà pagabile al Sagrestano, il quale copierà la detta Lista nel suo Libro, ed in esso gli faranno ricevuta quei, che da esso averanno riscosso.

23. Nel giorno di S. Antonio distribuirá a' Pellegrini quattro scudi di moneta, che lasciò il R.P. Antonio Diaz di bon.mem. da distribuirsi ogn'anno, così anche scudi moneta otto, che lasciarono il Dottor Belchior Barboza, ed Antonio Lopez Nabo, leggendo prima di detta distribuzione la volontà de' Testatori per migliore effettuazione.

24. Procurará di sapere, se alcun Portoghese sia carcerato, ed oprará con carità tutto quello sarà necessario per liberarlo, ordinando al Procuratore della detta Casa, che a quest'effetto faccia l'istanze necessarie avanti i Giudici, a cui spetta la Causa, valendosi nell'occorrenze dell'autorità del Signor Protettore, Inviato, o Residente.

25. Item nel principio del Mese di Maggio, farà metter Editti nella Porta della Chiesa, acciò concorrano tutte le Donzelle Portoghesi alle Doti della bon.mem. del R.P. Antonio Diaz, che si danno nel giorno di S. Antonio, ed in mancanza di esse le Castigliane, e Valenziane, o altre di qualsivoglia Corona di Spagna, ed in mancanza di queste le Borgognone, quali dentro 15. giorni metteranno i loro Memoriali in una Cassetta a quest'effetto destinata, che stará dentro la Chiesa vicino l'Acqua Santa, ed esso terrà la chiave, ed intimerá la Congregazione Generale, acciò in essa si facci l'Estrazione del Rione per le Doti del R. Antonio de Bivar, ed i Visitatori nella forma, che si dispone nel Capitolo 29.

Forma dell' Editto.

26. A di 13. Giugno giorno di S. Antonio di Padova, si danno in questa Chiesa le Doti della bon.mem. del R. Antonio Diaz, alle quali in primo luogo faranno ammesse le Zitelle Figlie, e Nipoti di Portoghesi, ed in mancanza di esse le Castigliane, e non essendovi l'una, e l'altra, le Aragonesi, e Valenziane, o di altra Corona di Spagna, ed in mancanza delle sopradette le Borgognone, e metteranno i Memoriali in una Cassetta per quest'effetto destinata, che stará vicino al Fonte dell'Acqua benedetta all'entrata di detta Chiesa fino li 15. Maggio, dichiarando la Nazione, Padre, e strada, dove abitano per essere visitate da' Testamentarij del R.P. Antonio Diaz.

27. E nella medesima occasione, e giorno farà mettere altro Editto, dicendo, che si daranno nella medesima Chiesa nel medesimo giorno tante Doti, che lasciò la bon.mem. del R. Antonio de Bivar. In primo luogo faranno ammesse le Donzelle Figlie, e Nipoti di Portoghesi

ghesi fino al quarto grado, ed in mancanza di esse le Donzelle Romane, e di tutte le nazioni abitanti in Roma, e faranno preferite le Orfane, e metteranno i Memoriali nella Cassa destinata, che stará nella detta Chiesa, dichiarando i nomi de' loro Padri, e la strada dove abitano per essere visitate, e farà mettere il medesimo Editto in lingua Italiana nella Chiesa Parochiale del Rione, che in quell'anno sarà cavato per forte.

28. Passati li 15. giorni il Governatore moderno aprirá la Cassa de' Memoriali, spartendoli intimará Congregazione Generale, nella quale saprá quante Doti s'hanno da dare in quell'Anno provenienti dalla lascita del R. Antonio de Bivar, e subito separará i Memoriali, e quelli, che appartengono alle Doti del R. Antonio Diaz li separará, e farà intimare a gl' Esecutori Testamentarij, acciò adunandosi nella Casa della Congregazione possano disporre la visita delle Donzelle nel modo, che ordina il Testatore, e per quelli, che toccheranno le Doti del R. Antonio de Bivar terrá esposte due Liste, e numerati li Memoriali, cominciando dal numero primo fino al numero, al quale arriva, procurando con persona pratica, che le dette Liste siano fatte con regola, fatta guida, e dichiarati li nomi delle Donzelle, che devono essere visitate per ordine, per minor fatica, ed una delle dette Liste consegnará subito co' Memoriali a Visitatori, che saranno deputati per la prima visita, e l'altra Lista dará a' secondi Visitatori.

29. Per farsi l'estrazione de' Visitatori, si metteranno in una Buffola bollettini, co' nomi di tutti i Congregati, anche di quelli, che non faran presenti in detta Congregazione, detta estrazione de' sei, si farà per forte, de' quali i primi due faranno la prima visita, e gl' altri due seguenti la seconda, e gl' altri due l'ultima, serviranno per supplemento, ed in caso, che li Visitatori per qualche legittimo impedimento non possano visitare, quelchè averá il tale impedimento, lo faccia intendere al Governatore moderno, per far avvisare il primo Supplemento, ed impedito questo al secondo, per poter coll' altro Visitatore supplire a fare le tali visite, le quali devono essere finite a 3. del Mese di Giugno, e si raccomanda a' Visitatori, che devono ben osservare, e con estattissima diligenza vedere le fedi per la prova dell'età, e di essere Orfane di Padre, ed essere legittime, ed oneste, ed i Visitatori, che usciranno una volta dalla Buffola, faranno essenti d'esser un'altra volta imbussolati, fin che si termini la Buffola, e similmente si caveranno per forte i Rioni di Roma uno in ogn' anno, eccetto quello della Pigna, e Regola, che per la sua tenuità vanno uniti, e messi tutti in una Buffola, e di li si leveranno fino al fine.

30. A' quattro di Giugno intimará il Governatore moderno i Visitatori, che si radunino nella Casa della solita Congregazione, e facciano lo scrutinio delle Donzelle visitate, ed approvino quelle, che giudicheranno habbino requisiti, conforme dispone il Testatore, e approvate, faranno Bolettini de' suoi nomi, per essere imbussolate, e tirarsi per forte nella Congregazione prossima, si avverte, che le Donzelle Portoghesi non devono essere imbussolate, per essere preferite, e se saranno più in numero di quello sono le Doti, che si hanno da dare in quell' Anno,

faranno preferite le figlie, e dopo le Nipoti, e tra queste le Orfane, e per ultimo requisito quelle, che averanno maggior età. Li 5. di Giugno intimará Congregazione Generale, nella quale i Visitatori diranno il numero delle Donzelle, che faranno approvate, senza dichiararne il nome di esse, ne delle riprovate, e se gli raccomanda il segreto per il pregiudizio delle riprovate, e si metteranno in una Buffola i detti Bolettini, si tireranno per forte tante, quante sono le Doti, che si hanno da distribuire in quell' Anno, ed i Visitatori ritireranno i Bolettini avanzati per abbrugiarli, e non consentiranno, che niun Congregato li possa vedere, nè si sappia quali furono le approvate, o riprovate.

31. Disporrá, che Testamentarij del R.P. Antonio Diaz, dopo di aver terminata la sua visita, convengano nella Casa della nostra solita Congregazione, e distribuiscano le Doti alle Donzelle nella forma, che dispone il Testamento, quale si dovrà fare, fino li 8. di Giugno, ed in caso, che succeda aver discordia nel ripartimento delle Doti, e che siano pari li voti Testamentarij, la Congregazione particolare dirimerá il dubbio, ed il Governatore moderno disporrá, si faccino le Cedole dotali, che farà ciascuna di scudi venti moneta.

32. Mandará anche a stender le Cedole, che si daranno alle Zitelle delle Doti del R.P. Antonio de Bivar, nelle quali farà mettere le clausole, che di due in due Anni siano obligate mostrarle al Governatore della detta Chiesa, ed Ospedale, acciò costi continua co' requisiti, che dispone il Testatore, altrimenti perderanno le Doti, e segretamente si informará della vita, e costumi di ciascuna delle Donzelle dotate. Similmente averá cura di fare, che nell'obligazione, che fanno quelle, che ricevono le Doti, si metta una clausola, dicendo, che essa N. si obliga tutti gl'anni nel principio del Mese di Maggio dichiarar per scritta alla Congregazione la Casa, sua abitazione, o sia in Roma, o fuori di essa, acciò costi alla Congregazione della sua sopravvivenza, ed in caso di contravvenzione perderá la Dote, ed esso Governatore andarà personalmente informarsi, se la detta N. e viva, ed ha figli, ed essendo ella fuor di Roma, si mandarà ad informare, e costando esser morta senza figli, ne dará parte alla Congregazione, acciò torni a ricuperar la Dote, che aveva ricevuta e passati li 15. giorni di Maggio, averá cura di vedere il Libro delle Cedole delle Donzelle, ch' ebbero dette Doti, e per quelle che l'hanno ricevute, saperá se mandorono in quell' anno Memoriali della sua sopravvivenza, come sopra se gl' ordina.

33. E quando si averanno da dar le Doti, che farà il giorno detto di sopra, assisteranno i Testamentarij del R. Antonio Diaz alla Messa, al distribuir delle Cedole, a questi si dará un Banco con un Tappeto, che stará nella Cappella maggiore alla parte dell'Epistola in faccia de' Governatori, e più Congregati, che devono ancor assister tutti alla Messa Solenne. E stando presente il Signor Procuratore, Inviato, o Residente della Corona di Portogallo, ad esso toccherà dare la Cedola alle Donzelle, ed in sua mancanza toccherà al Governatore più antico.

34. Ogni volta, che il Governatore averá da far pagare qualche Dote, farà scrivere a ter-

fatta l'Orazione, tutti i Congregati andaranno corteggiando fino alla Sala, dove si ha da fare Congregazione, che sarà ben ornata, ed una sedia di broccato posta nel luogo superiore, con un buffetto d'avanti, essendo Ambasciatore, ed essendo Inviato, o Residente, si osserverà nel toccante alla Sedia qualche, si dice nel *Capitolo 8. §. 1.* E a mano sinistra un banco per sedere il Notaro, ed una Tavola, nella quale sarà un Offizio della Madonna, questi Statuti, Libri delle Congregazioni, bussola di legno, una Cassa per metter i voti, ed un'altra con fave bianche, e negre, inchiostro, penne, carta con 20. mezzi fogli, in ciascuno de' quali saranno scritti i nomi di tutti i Congregati col medesimo carattere, ed a tergo per soprascritto il nome del Congregato, a cui ha da esser dato il mezzo foglio. E subito il Governatore più antico, che sarà alla mano dritta del Signor Protettore, Inviato, o Residente, riferirà qualche importò in quell'anno l'entrata, ed uscita della Chiesa, ed Ospedale, e lo stato delle liti, e tutto il rimanente, e dopo il Governatore moderno, che sarà nel primo luogo a mano manca, ordinerà al Notaro, che dia giuramento a quelli, che di nuovo entreranno, di osservare i Statuti, e segreto nelle cose, che nelle Congregazioni saranno trattate, richiedendo segreto; e votar sempre nelle persone più atte per il bene, e servizio della Chiesa, ed Ospedale. Et il detto Notaro dirà subito in voce alta, che si vota per gl'Elettori, che saranno due, quando sarà presente il Signor Protettore, Inviato, o Residente, e questi a fonti saranno tre, e distribuirà i detti 20. mezzi fogli, dando a ciascuno quello, che avrà soprascritto in suo nome, e di lì il Votante leverà due in chi vuol votare, a quest'effetto saranno fatti certi tagli tra nome, e nome, e piegati gli metterà nella Cassa destinata, che già allora sarà posta nel buffetto avanti il Signor Protettore, Inviato, o Residente. E dopo aver votato si alzeranno i Governatori col Notaro, e contaranno i voti, & i due, in chi farà concorso maggior numero de' voti, saranno Elettori, col Sig. Protettore &c., e ciascuno nominerà per Governatore due persone, se avrà da eleggerli un solo. Però se si avranno da eleggere due Governatori, il Sig. Protettore, Inviato, o sia Residente nominerà tre, di modo che nel primo caso saranno nominati in tutto sei, e nel secondo sette, de' quali saranno almeno tre Congregati antichi, perchè in uno di questi si ha da votare per Governatore, come si dispone nel *Capitolo 9. §. 1.*, ed il Notaro scriverà i nomi di quelli, segnando con una Croce i nomi di chi sarà stato in Congregazione particolare, ponendo una Croce in ciascun nome, e subito nominerà il Notaro uno di essi nominati dagli Elettori dicendo. Si vota per Governatore nel Sig. N., dando il vaso di legno al Signor Protettore, Inviato, o Residente, essendo presente, e dopo a Governatori, ed altri Congregati, raccoglierà in esso le fave bianche, o negre, che segretamente dettero, ed in quanto si voterà nel detto Sig. N., quello non potrà votare acciò che non possa votare in se stesso: terminati i voti il Sig. Protettore, Inviato, o Residente, se farà presente, e i due Governatori col Notaro registraranno le dette fave, per vedere se sono più, o meno del nu-

mero de' Congregati presenti, ed essendosi in tal caso, si voterà di nuovo, ma caso che non sia maggior numero, o minore, si scriverà in una carta, che il detto Sig. N. ebbe tanti voti per Governatore, e si proseguirà a votare nel medesimo modo negl'altri nominati per gl'Elettori, che sono stati nella Congregazione particolare, e non si voteranno per Governatori quelli, che non averanno assistito per un'anno alla detta Congregazione particolare, conforme lo Statuto *Capitolo 9. §. 1.*, e finito di votare, chi avrà più fave bianche sarà Governatore, e servirà con quello dell'anno passato, e li cinque serviranno de' Configlieri, in modo, che tutti sette col Cammerlengo, e terzo Archivista facciano Congregazione particolare, e pubblicata l'elezione, dirà il Governatore moderno, che si elegghino, e deputino due Contatori per ricevere i conti, come dispongono i Statuti, i quali Contatori faranno del numero de' detti cinque, che furono nominati di nuovo conforme al *Capitolo 4. §. 3.*, e similmente eleggerà la detta Congregazione un Camerlengo, seguendo il modo dell'elezione del Governatore, e si dirà, rinoverà procura, acciò l'Esattore possa riscotere, ed esiggere tutto ciò, che proviene alla Chiesa, ed Ospedale. Si eleggerà pure il terzo Archivista da Governatori nella forma del *Capitolo 4. §. 3.* Ed al Governatore, ed altri Officiali nuovamente eletti darà il Notaro giuramento di far bene i loro officij, ed osservare i Statuti.

CAPITOLO UNDECIMO.

Come si darà il possesso al Governatore nuovamente eletto.

Il Governatore, che resta più antico farà intimare Congregazione particolare per il primo giorno di Gennaio, e saranno intimati per quella solo i Configlieri, ed Officiali nuovamente eletti, ed il Governatore, che finì, e quello, che fu terzo Archivista; ad effetto che l'uno, e l'altro consegnino le Chiavi dell'Archivio, e nella detta Congregazione darà possesso al Governatore moderno, dandoli tutte le Chiavi, che toccano al suo peso, e gl'Inventarij della Chiesa, ed Ospedale, e nel medesimo modo il Governatore, che finì, consegnerà al Successore il sigillo, e chiave dell'Archivio, e qualsivoglia altra scrittura, o libro, che avrà appreso di se appartenenti al governo della Casa, e subito il Governatore moderno, manderà a chiamare i Cappellani, ed in nome della Congregazione gli licenzierà in quanto non siano ricevuti più che per un'anno, e parendo conveniente, che continuano un'altra anno nella Congregazione seguente, gli tornerà a riceverli.

CAPITOLO DUODECIMO.

Come si procederà se il Governatore non vorrà accettar la carica.

Accadendo, il che Dio non voglia, che il Governatore eletto non voglia accettare la carica, subito entrerà in essa qualche resto secondo i voti, senza violentare, ne infrangere il primo nell'accettazione, perchè non si può sperare deva soddisfare alla sua carica chi non potendo, o non volendo l'accetta. E se non sarà pre-

presente nella Congregazione il detto Governatore eletto, nel giorno seguente andaranno a trovare, il Governatore, che finì, e quello, che ha da servire di più antico col Notaro, e gli significheranno come è eletto, e della sua risposta farà il Notaro fede, acciò per quello, o serva al suo Offizio, ad effetto, che in conformità di essa, o serva la carica, o non volendo esso, lo faccia il secondo in voti, come di sopra.

TITOLO QUARTO.

De' Governatori.

CAPITOLO PRIMO.

Degl'Obblighi del Governatore nuovamente eletto.

1. Al Governatore nuovamente eletto tocca aver cura delle cose, che spettano al culto Divino, governo della Chiesa, ed Ospedale, acciò siano nella forma, che dispongono i Statuti.
2. Primieramente andrà tutt'i giorni della Settimana a visitare la Chiesa, ed Ospedale, e vederà se sta tutto con la decenza, che conviene, ed in quello, che troverà difetto ammonirà, riprenderà, e castigherà chi troverà, che per negligenza, o colpa non darà soddisfazione, che è obbligato a dare.
3. I giorni di Festa assisterà alla Messa cantata, ad effetto, che con la sua presenza nessun Cappellano manchi, e così celebrino gl'Offizj Divini.
4. Ordinerà, che s'aggiusti la Casa, e luogo, dove si hanno da fare le Congregazioni di tutto quello sarà di bisogno, e le farà intimare come si è detto nel *Capitolo 4.*
5. Saprà se il Sagrestano disse, e fece dir le Messe, e Responsorj degl'obblighi della Chiesa, nel modo, che si contiene nel *Capitolo*, che tratta dell'Offizio di Sagrestano, e parimente vederà, se il detto, o i Cappellani, ed altri Officiali fanno quel che gli tocca, come si contiene ne' *Capitoli* de' medesimi, ed accadendo, che uno, o più Cappellani siano ammalati, e quelli, che restarono non possano dir Messa, e soddisfare a gl'obblighi della Chiesa, le farà dire d'altri Sacerdoti, dandogli l'elemosina ordinaria, e diranno le Messe nella nostra Chiesa.
6. Scriverà di sua mano in questi Statuti gl'obblighi delle Messe, e Legati, che di nuovo saranno accettati per la Congregazione Generale nel luogo, dove sono più. E similmente le farà notare nella Tavola della Sacristia.
7. Farà, che vi siano in Chiesa due casse, una per mettere l'elemosine, che i Fedeli daranno per loro divozione, la quale averà due chiavi, una che la terrà il Governatore, e l'altra il Sagrestano, e si aprirà ogni sei mesi, e quelle in essa si troverà, darà all'Esattore, acciò lo consegnino al Camerlengo. L'altra Cassa servirà per l'elemosine delle Messe, le quali secondo, che verranno le scriverà il Sagrestano in un libro, per poterle secondo il numero applicare per l'intenzione di chi le manda a dire, che così ancora averà due chiavi, e si aprirà ogni mese, ed il denaro, che si troverà, si distribuirà a Cappellani, che avran soddisfatto le fudette Messe, e l'elemosina di quelle, che non sono ancor dette, si rimetterà nella Cassa per dirsi

poi nel mese seguente, facendone il Governatore nota nel libro delle Messe.

8. Farà, che vi sia nella Sacristia un Libro, nel quale il Sagrestano scriverà tutte le Messe, che si fanno dire, e si dichiarerà, come si diranno; se per l'anima di Sacerdote defonto, o defonta, o in onore di qualche Santo. Ed al piede di ogni Messa, si scriverà chi l'averà detta, ad effetto, che costi, e se gli dia l'elemosina. Le dette Messe si diranno nel modo seguente:

9. Primieramente diranno i Cappellani quelle, che dovranno per la Cassa. Secondo i medesimi Cappellani per se nelle vacanze, che hanno. Terzo i Cappellani extranumerarij, e quando vi saranno tante Messe, che non possano dirsi da sopraddetti, le diranno i Sacerdoti Portoghesi di buona vita, precedendo sempre i nostri Congregati, che vorranno venire a dire nella nostra Chiesa, i quali si spediranno, e se gli daranno vestimenti migliori, e il denaro che resterà delle Messe, che non si dissero, si rimetterà alla Cassa, come si è detto nel §. 7.

10. E se qualcuno farà dir Messe, o fare alcuni suffragj, dando maggior elemosina del solito, il Governatore risolverà qualche sarà di più per la Casa, salvo se la persona, che le mandò a dire le dette Messe, o fare suffragj, dichiarò, che tutta l'elemosina, si dia a persona, o persone, che dicesse le dette Messe, o facesse i detti suffragj, il che si adempirà intieramente, e solo il Governatore potrà ripartire le Messe, come si è detto nel §. 9., e gl'ordiniamo, che in niun modo consenta, si diano elemosine delle Messe, che verranno alla nostra Chiesa, acciò si dicano fuori di essa, per esser contro i Decreti della Sagra Congregazione del Concilio, e del parer de' Dottori, che dispongono, che le Messe, che si portano da' Fedeli ad una Chiesa, o Altare, non si possono celebrare altrove contro la volontà dell'Offerente.

11. Farà, che vi sia un altro Libro, nel quale si scriva tutta la Cera necessaria per il servizio della Chiesa, e sempre che l'averà da pigliare, comanderà al Sagrestano, che pigli il Libro, ed ambedue andaranno a casa del Cerarolo, e vedranno pesare la Cera, ed il numero delle libbre si scriverà nel detto Libro dal medesimo Cerarolo, dichiarandosi il giorno, che si levò la Cera, ed il Governatore la farà mettere in una Cassa, che a quest'effetto averà, dove ancora sarà il detto Libro, e di lì l'anderà dando quando vedrà, che è necessario, e domanderà al Sagrestano il resto delle Candele.

12. Nel principio del suo Offizio piglierà conto dal Sagrestano di tutta la robba, argenti ed altre cose, che sono in Sagrestia, e tutte le quali cose vedrà in particolare per l'Inventario in cui saranno notate dal medesimo Sagrestano, e glie le tornerà a consegnare nel medesimo modo per l'Inventario sottoscritto, e metterà ne' Tiratori del Tavolino della Congregazione il Libro dell'Inventario, e se mancherà qualche cosa di poca importanza, la ricupererà dal medesimo Sagrestano, come meglio gli parerà, ed essendo di considerazione lo notificherà alla Congregazione particolare, acciò essa ne provveda.

13. Che per avvenire qualsivoglia robba della Sagrestia, o Infermeria si disarà; il Governatore metterà nell'Inventario la margine di tal robba, come si disse, acciò che costi,

K k e non

fuo ragionamento, quale se per negligenza lascerà di chiamare qualcuna delle persone, e non farà la diligenza necessaria per intimarle, sarà punito ad arbitrio del Governatore, e se ciò facesse per malizia senza speranza di reintegrazione.

CAPITOLO QUINTO.

Del luogo nel quale si hanno da fare le Congregazioni sì generali, come particolari.

Quando, si abbino da fare le Congregazioni generali, o particolari per qualsivoglia causa, che sia, si faranno sempre dentro dell' Ospedale nelle Stanze, che a questo effetto saranno deputate, e mai fuori di esso, si potranno fare.

CAPITOLO SESTO.

Delle Congregazioni generali, e forma con cui si faranno, e della loro potestà.

Le Congregazioni acciò siano valide, oltre che precedano le cose, che nel cap. 4. si dichiara, si faranno coll' intervento della maggior parte delle 20. persone, che rappresentano tutta la Nazione, ed il Notaro quale farà Decreto di quelle che si risolverà ne' libri a quello a cui il negozio apparterrà, e di altro modo faranno nulle, di niun vigore. Alla Congregazione generale solamente aspetta far tutti i contratti, comprare, e vendite, che saranno utili all' Ospedale, ed accettare tutte le lascite per ultima volontà; ma perchè, e difficile radunare il numero bastante per la tal Congregazione, potrà esser dare, e cedere tutta la sua facoltà alla Congregazione particolare, acciò che in suo nome possa risolvere, e terminare tutte, e qualsivoglia delle dette cose, e se a forte vi occorresse qualche dubbio per l' intelligenza de' presenti Statuti, la Congregazione generale gli potrà risolvere, ed interpretarli, come meglio gli parerà con tanto, che nell' interpretazione venga la maggior parte de' voti della detta Congregazione generale, e nessuna persona possa accrescere, ne diminuire ne' detti Statuti senza ordine espresso di S. Santità, ed il contrario farà nullo, e di niun valore.

Quel che può succedere trattarsi nella Congregazione generale, (il medesimo s' intende nella Congregazione particolare, quando la Congregazione gli commette punti difficili, come di materie de' Canonici, o di coscienza), si ordina, che non si decidano nella medesima Congregazione, nella quale saranno proposti, ma che in una si proponano, e si dia tempo a' Congreganti per considerarle, e consultare i detti punti di modo che nella seguente Congregazione possano con prudenti risoluzioni deciderli.

CAPITOLO SEPTIMO.

Della Congregazione particolare, e come si farà, e della potestà, che ha.

1. La Congregazione particolare, che si ha da fare almeno nel fine di ciascun mese in Domenica, o giorno festivo, se non parerà più conveniente in giorno fra Settimana, il Governatore moderno la farà intimare la mattina all' ore, che pareranno più convenienti, e per essere valida basterà, che v' intervenghino ad essa uno de' Governatori con tre Consiglieri, o due, ed il Ca-

merlengo, e farà nulla, se con minor numero di tre persone, ed un Governatore, si farà.

2. Intervendendo nella Congregazione tre persone, e due Governatori, e votando due per una parte, e due per un'altra, deciderà il Governatore per aver questo voto qualificato; ma in caso, che solamente con due persone intervenissero due Governatori, che ambedue hanno voto qualificato, votando uno con un Consigliere, ed il Camerlengo per l' altro, la materia resterà indecisa fino alla seguente Congregazione, finché intervengano più persone.

3. Averà potestà, e per questi Statuti se gli concede, per avvertire i Governatori, e ciascuno di essi trovando, che contravenga a questi Statuti, ed in contumacia la detta Congregazione particolare potrà fare intimare la Congregazione generale, acciò si disponga, ed entreranno in suo luogo i Consiglieri, che nell' elezione del Governatore restarono 1., e 3. in voti, se saranno tutti due, entrerà in luogo del Governatore più antico qualche resto 3. in voti, il tutto nella forma del titolo 4. Cap. 5. §. 10.

4. Mancando alcun Governatore nell' osservanza di questi Statuti, il colpevole non entrerà nella Congregazione, nella quale si averà da trattare di detta colpa, ancorche gli appartenga l' intimazione della detta Congregazione per essere il più moderno, ed esso non la intimerà, ma in suo luogo il più antico; ma prima d' intimare questa Congregazione darà parte al Congregante più antico, ed al Camerlengo *pro tempore*, e col beneplacito d' ambedue potrà intimare la detta Congregazione, e senza il tal beneplacito in niun modo.

5. In caso, che alcun de' congregati manchi nell' osservanza di questi Statuti, non sarà intimato per quella Congregazione, nella quale, si deve trattar de' esse esser ammonito nella seguente. E accadendo, che senza essere chiamato voglia entrare nella Congregazione, la detta gli lo proibirà, e farà tenuto ad ubbidire, come anco in caso, si trovasse in Congregazione, e gli fosse ordinato l' uscire.

6. Potrà ricevere li Cappellani, che gli parerà, come anche licenziarli, o qualiffa persona dell' Ospedale, che non farà qualche gli tocca, e alla detta Congregazione tocca eleggere il Medico per l' Ospedale, Barbiero, e qualsivoglia altro Offiziale.

7. Potrà ricevere di nuovo qualche Cappellano, o Offiziale della Casa, che qualcuno, o tutti due i Governatori averanno licenziato, quando gli costerà esser stati licenziati senza ragione.

8. Potrà anche spendere per mano de' Governatori tutto il denaro, che sarà necessario per il servizio ordinario della Chiesa, ed Ospedale, ed in niun modo s' intratterà ne' contratti, ed ultime volontà, se non quando gli sarà commesso dalla Congregazione Generale, come nel Cap. di sopra si dichiarò.

9. Gli tocca pure tassare tutte le spese, che si faranno nella Settimana Santa, nella Festa della Candelora, di S. Antonio, e di S. Isabella, procurando regolar sempre la spesa con la possibilità della Casa. Similmente detta Congregazione deve aggiustare i conti degl' Arteggiani della Casa, quando le loro Liste passino venti scudi.

10. La Congregazione particolare non potrà disporre ne ordinare cosa, che sia contro lo Statuto, ed in caso vi sia dubbio circa l' interpretazione, s' intimarà la Congregazione Generale, la quale determinerà quel che sarà meglio per il bene, e governo del nostro Ospedale.

Nel principio della Congregazione, si recitaranno le seguenti preci dal Sacerdote più antico, quando alcun de' Governatori non vi sia, ed essendo questi ambedue Sacerdoti, le dirà il Governatore più antico, perchè deve sempre in tutto aver la precedenza.

Veni Sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium,

& tui amoris in eis ignem accende.

V. Emitte Spiritum tuum, & creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

V. Memento Congregationis tuae.

R. Quam possidisti ab initio.

V. Domine exaudi &c.

R. Et clamor meus &c.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus qui corda fidelium S. Spiritus illustratione doxisti, da Nobis in eodem Spiritu recta sapere, de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum &c.

Oremus.

Actiones nostras quasumus Domine &c.

Nel fine della Congregazione si dirà il seguente.

Antiphona ad divum Antonium.

Si queris miracula, mors, error calamitas.

Demon, lepra fugiunt, Aegri surgunt sani.

Cedunt Mare vincula, membra, resque perditas, petunt, & accipiunt Juvenes, & cani.

Percutit pericula, cessat, & necessitas.

Narrant ii, qui sentiunt, dicant Paduani.

Cedunt Mare &c.

Gloria Patri &c.

Cedunt Mare &c.

V. Ora pro Nobis B. Antoni.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus &c.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Interveniat pro nobis quasumus Domine Sanctus tuus Confessor Antonius, quem virtutibus, miraculorum prodigiis, & signis decorasti. Per Christum Dominum &c.

Oremus.

Deus, cui proprium est misereri &c.

Oremus.

Deus venia largitor, & humana salutis amator, quasumus clementiam tuam, ut nostra Congregationis Fratres, Sorores, Familiares, & Benefactores nostros, qui ex hoc seculo transferunt, Beata Maria semper Virgine intercedente, ac B. Antonio, ac omnibus Sanctis ad perpetua beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Christum Dominum &c.

V. Fidelium &c.

R. Amen.

CAPITOLO OTTAVO.

Come nelle Congregazioni sarà trattato l' Inviato, o Residente di Portogallo.

L' Inviato, o Residente di S. Macà, essendo

nato ne' Regni di Portogallo assisterà alle Congregazioni in mancanza dell' Ambasciatore nel giorno dell' elezioni, per il che sarà intimato dal Governatore moderno, ed impedito, dal più antico. E si gli darà una Sedia di Vacchetta, che starà nel mezzo de' banchi, ne' quali siedono i Governatori, ed altri Congregati, essendo Sacerdote reciterà le Orazioni sopradette, e si osserverà il medesimo modo nella nominazione degl' Elettori, che si dice nel Capitolo X. dell' Elezioni.

Ed assistendo la Congregazione a gl' Offizj Divini, sederà il detto Inviato, o Residente nella sua Sedia, com'è solito, con un cuscino a piedi, e gl' altri Congregati ne' banchi d' appoggio, che staranno nella Chiesa, sederanno senza precedenza, eccetto i Governatori, che saranno ne' primi luoghi, precedendo il più antico al moderno.

CAPITOLO NONO.

Della qualità de' Governatori, Congregati, e d' altri Offiziali della Congregazione, che il Notaro leggerà nella Generale, ogni volta, che si hanno da eleggere.

Attento che Governatori, e Consiglieri della detta Chiesa, ed Ospedale *pro tempore* rappresentano tutta la Nazione, e da quali i Cappellani, ed altre persone, che saranno nella Chiesa, ed Ospedale, hanno da pigliar direzione, correzione, e riprensione: si ordina che gl' Elettori di essi cerchino di scegliere, e nominare per Governatori, e Consiglieri tra li Congregati i più gravi, onorevoli, e ben costumati, e di buona fama, ed di grand' autorità, ed esperienza, e che siano beneficati, acciò che in tutto possano meglio soddisfare agl' obblighi del loro officio. E si ordina a gl' Elettori, che delle sei persone, che nomineranno per Governatore, e Consiglieri scegliano almeno tre, che già siano stati in Congregazione particolare, acciò che una di queste tre, in che concorreranno più voti sia eletto Governatore, quale per la precedente esperienza del governo potrà dar la debita soddisfazione. E in niun modo si ammetta per Governatore alcun nuovo Congregato, ancorche concorrano in quella tutti i requisiti in grado superiore, nè Secolari, ma solo si ammetteranno, che incedano in abito, e tonsura.

CAPITOLO DECIMO.

Dell' Elezione de' Governatori, Camerlengo, e Consiglieri.

Pare più conveniente, e si ordina, che nel giorno degl' Innocenti, si faccia l' elezione de' Governatori, ed altri Offiziali, si perchè tutti più comodamente possano intervenire a quella, come anche essendo principio; e fine di anno; a quest' effetto i due Governatori anderanno due giorni avanti a darne parte al Sig. Protettore, Inviato, o Residente a pregarlo, che per amor di Dio, ed onorevolezza della Nazione, voglia trovarsi presente all' elezione, e con suo consenso nel detto giorno, o altro a suo arbitrio l' anderanno a levare la mattina, e servire nell' entrar nella Chiesa il Governatore Sacerdote, e non essendovi, il più antico si avvanterà per dar l' Acqua Santa al detto Signore. E doppo fatta

go di detta Cedola il mandato sottoscritto da esso, e dal Governatore più antico, acciò il Camerlengo paghi facendola registrare nel Libro delle Donzelle, e si dichiarerà nel Libro sudetto al margine di tal Cedola, come resta pagato, ed in che Anno, e tempo, e dentro la medesima Cedola farà mettere la licenza de' Governatori, e fede del Confessore del Monastero, dove professò, o del Parocho, che assistè al suo Matrimonio, e l'obbligo che la tal N. fa, e suo Marito di restituire la Dote mancando le clausule che ordina il Testatore, e dell' obbligazione che ordina di Notaro Publico, acciò in ogni tempo faccia debita fede.

35. Nel fine dell' Anno consegnarà a' Contatori il Libro dell' elemosine ordinarie de' Pellegrini, ed i scritti delle loro Confessioni, acciò ch'è da quelli costi la spesa, che si fece nel suo Anno con detti Pellegrini, e si confronti co' mandati a quell' effetto spediti.

Cose appartenenti all'Ospitalità, ed Infermeria.

36. Il Governatore della Chiesa, ed Ospedale non consentirà che vi sia in esso alcun Refugiato di altra Nazione, se non con gravi cause, ne per maggior tempo, che 15. giorni, finiti li quali, e durando le medesime cause bisognandoli più tempo potrà il Refugiato ricorrere alla Congregazione, che informata di dette cause li darà, o negherà più lunga dilazione a suo giudizio, ed arbitrio; e si li raccomanda che la detta Congregazione particolare faccia tutto il possibile, che i Refugiati non siano molto tempo nel nostro Ospedale per le querele, ed inconvenienti, che possono nascere stando li.

37. Procurerà ancora, che sia vacante una Camera dell'Ospedale, decentemente accomodata con uno o due Letti, acciò che in quella, e non nella stanza della Congregazione, ed Archivio si possa alloggiare alcun Congregante, o Pretendente differente dagli altri nella qualità.

38. Osserverà, e farà osservare il regolamento dell'Infermeria nelle spese ordinarie di ciascun giorno nel mangiare, e non consentirà si accresca cosa alcuna senz'ordine speciale del Medico.

39. Nel principio dell' Anno piglierà conto dall'Ospidaliere di tutti i Mobili, e cose dell'Ospedale, ed Infermeria per Inventario differenti, in modo che la roba dell'Ospedale, ed Infermeria non si mescolino con quella dell'Infermeria, il che tutto gli tornerà a consegnare per li detti Inventarij, che li consegnerà, e si metterà il Libro di quelle nel Tiratoro della tavola della Congregazione.

40. Tanto che se nell'Ospedale morirà alcun Pellegrino, o qualche altra persona, piglierà conto dall'Ospidaliere di tutto quello, che resterà di tal Defonto, che farà fatto per Inventario e sottoscritto dal detto Ospidaliere, e due Cappellani, e s'informerà, se il Pellegrino, o qualche altra persona Portoghese, che morì nel nostro Ospedale, fece intieramente eseguirlo, e se non lo facesse, tutta la roba che trovarà, la venderà, ed il prezzo che se ne ritraerà con altri denari, che restò per riscuotere in lettere, o per altra strada, che sia, metterà tutto in se nel modo seguente. Due parti saranno per l'Ospedale in caso, che non abbia Erede ab intestato,

e la terza gli l'applicarà per Messe, e non di meno, se questa somma arriverà a scudi dieci moneta, li farà dire trenta Messe basse, e li farà fare un'offizio di nove Lezzioni con una Messa Cantata, di cui i Cappellani averanno scudi tre moneta, ma se gli darà sepoltura nella Chiesa, di che verrà all'Ospedale sc. 2. 50. moneta, oltre la spesa della apertura, e ferratura della fossa. E se la detta terza parte ascenderà sopra sc. 10., il Governatore spenderà quelch' è di più in Messe, o suffragj, come gli parerà per l'Anima del detto Defonto, e se gli raccomanda molto, che per amor di Dio assista alla Sepoltura de' Defonti nell'Ospedale, acciò tutto si operi con carità, e decenza dovuta.

41. Item sopra dell' Ospidaliere i nomi di quelli, che nell'Ospedale morirono, e de' Padri, Parenti, e Terre, dove sono, e dentro 15. giorni avvisarà di quello passa, ed in caso abbian fatto testamento, in che forma, e le lettere, che inviarà a' parenti sia per via sicura, acciò siano consegnate a chi sono dirette.

42. Item quando qualcuno degl'Infermi, che nell'Ospedale si medica abbia in denaro, o lettere di cambio di quantità di denari, che ecceda sc. 75. moneta, se morirà, si osserverà quello resta detto sopra, ed in caso di convalescenza pagherà di quello passa la detta quantità tutta la spesa, che l'Ospedale farà con lui, mentre con li detti sc. 75. moneta potrà spedire il suo negozio, e ritornarsene in Portogallo.

43. Item il denaro, che riscuoterà di quelli, che muojono, come delle spese, che si fecero di quelli, che ricuperarono la salute, potendoli pagare li consegnerà all'Esattore, acciò li porti al Camerlengo nella forma detta di sopra: il denaro però proveniente dalle multe de' Cappellani, e più Officiali della Casa, esso Governatore li deve riscuotere, e distribuire in elemosine per li Portoghesi poveri a suo arbitrio, o applicarlo in beneficio della Casa.

44. Item ogni anno potendo essere, farà conti con lo Speciale de' Medicamenti, che ha dati, e li farà il pagamento col parere del Medico e della Congregazione, come a basso si dirà nel §. 47., e di sua mano farà nota nel Libro, che nell'Infermeria sta a piedi delle ricette del Medico, in che dica, come i medicamenti di sopra, restano sodisfatti, dichiarando l'Anno, ed il giorno, in che passò mandato, acciò si pagassero.

45. Item nel fine d'ogni mese aggiustarà conti coll'Ospidaliere del denaro datogli per l'elemosine de' Pellegrini, che non passerà di sc. 5. moneta, la notarà nel Libro del medesimo Ospidaliere per poterli nel fine del Mese pigliar li conti, e nessuna elemosina li farà buona, se non quelle date di suo ordine, la quale darà nella medesima Fede del Confessore, che porterà il Pellegrino.

46. Item farà nel medesimo modo conti coll'Ospidaliere ogni Mese delle spese, che si fecero cogl'Infermi, ed Ospedale, ed aggiustate esse nella medesima lista, che presenterà, farà passar mandato, acciò il Camerlengo paghi, come si è detto nel Capitolo 4. §. 2.

47. Item fabbricandosi nella Chiesa, ed Ospedale, chiederà la lista de' conti agl'Artifici, che per suo mandato hanno lavorato, ed essendo di minor quantità, lo potrà aggiustare da se, ma

se passeranno di sc. 20., come ordinariamente passano quello dello Speciale, ne questa, ne quella degl'Artifici le potrà da se solo aggiustare senza ordine della Congregazione, la quale porrà le Liste de' tali conti, acciò essa le aggiusti, come sarà ragionevole, e non lascierà nel suo anno nessun conto da saldarsi nell'anno seguente.

CAPITOLO SECONDO.

Della potestà, che hà il detto Governatore.

1. Il detto Governatore nelle Congregazioni, dove assisterà il Sig. Protettore, Inviato, o Residente, si federà nel primo luogo della parte sinistra, e dopo che saranno recitate l'orazioni, ed avendo proposto il più antico, proporrà esso quello gl'occorrerà.

2. Riprenderà in Congregazione qualsivoglia Cappellano, come anco in nome di essa lo riceverà, o licenzierà, conforme da essa si farà ordinato, e tutto ciò, che in essa si decretarà, e farà quasi Esecutore universale di questi Statuti.

3. Potrà spendere fino a sc. 5. moneta in tutto l'anno in quello li parerà necessario per il servizio della Chiesa, ed Ospedale, o elemosine, quali farà mettere nella prima lista a chi spettarà, e nel Libro di dove quella emana, acciò di tutto, si passi mandato in Congregazione al Camerlengo, e se saranno necessarie cose di maggior rilievo, ne farà consapevole la Congregazione particolare, ed allora di suo ordine le comprerà, o le rifarà, conforme li farà ordinato.

4. Sarà trattato con tutto il rispetto, e riverenza de' Cappellani, Officiali, e persone della Chiesa, e li potrà licenziare, che così l'osservarono, e se essi si sentiranno aggravati, potranno ricorrere alla Congregazione particolare, dove se li farà giustizia.

5. Dando a ciascuno de' Congregati che di nuovo andaranno entrando, li Statuti, come si dice nel titolo 3. Cap. 2. §. 1., li avvertirà, che se per qualche causa lasciasse, lo devono restituire al Governatore *pro tempore*, ed il medesimo farà a tutte le persone, che di nuovo entreranno a servire di Cappellano, Sagrestano, Confessore, Esattore, Ospidaliere, ed altro qualsivoglia Offizio, il regolamento appartiene all'Offizio di qualsivoglia di essi, acciò del riferito in essi abbiano maggior notizia, e lo sappiano osservare, ed al Sagrestano darà anche lo Statuto del Sottosagrestano, e l'Ospidaliere quello dell'Infermiere, e Cocco, acciò che l'uno, e l'altro vedano, e l'osservino, procurando, che li tornino a restituire, quando in qualsivoglia forma lasciaranno di servire a tali Offizj.

6. Mandarà che si provveda di legna per tutto l'anno nel tempo, che li parerà e più conveniente, e più buon mercato, ed il medesimo farà nel provvedimento dell'oglio per due anni, comprandolo nell'anno di maggior abbondanza, e sempre darà parte alla Congregazione particolare, e senza la sua direzione non oprerà cosa alcuna in queste provisioni.

7. Procurarà aggiustar per tutto l'anno la musica, ed il paramento della Chiesa per il minor prezzo, che sarà possibile, ed avanti dell'aggiustamento finale, darà parte alla Congregazione, se non si avesse esso inteso fino a che prezzo si può aggiustar co' Musici, e Festarolo.

8. Averà molta cura, che tra Cappellani non

vi siano parzialità, ne inimicizie, e trovandosi quelli, che le fomentano, li farà ammonizione, e vedendo, che non si emendano li licenzierà.

9. Non darà, ne consentirà, che l'Esattore, o Sagrestano diano denaro anticipato a nessun Cappellano delle sue Messe, ma ritrovando, che alcuno abbia necessità, lo rappresenterà alla Congregazione, acciò lo provveda, se li parerà, ed ad ogni Cappellano, che abbia Offizio, oltre del suo salario li mandarà dare 5. giulj di più ogni mese per la sua fatica.

10. Perché non è minor virtù delle Leggi castigare i Trasgressori di esse, che premiare gl'ubbedienti, si ordina al Governatore, che con tutta la cura eseguisca le pene dichiarate nel Cap. 8., del Libro 2., multando i Cappellani, e più Officiali del nostro Ospedale, che abbiano in esse incorso, e perciò averà pensiero di leggere qualche volta il detto Capitolo per farle osservare.

11. In niun modo consentirà, che nel nostro Ospedale, si nasconda roba di contrabando, e trovando, che alcuna delle Persone dell'Ospedale lo fa, di qualsivoglia qualità che sia, lo licenzierà subito, ed intenda, che nemmeno esso può dare la tal licenza, e similmente non consenta facilmente, che le medesime Persone della Casa, in essa abbiano deposito di denaro, ne roba di niun genere, essendo persone di fuori, senz' che primieramente lo facciano consapevole, acciò esso consideri, se conviene dare, o negare la tal licenza.

12. Procurarà quanto più possibile sia, che si predichi ne' giorni della Domenica di Quadragesima, il giorno delle Ceneri, ed il Giovedì Santo, e non trovando Predicatori nelle Domeniche, procuri almeno vi sia quello delle Ceneri, e Giovedì Santo.

13. Nella Domenica delle Palme, mandarà a comprare quelle parerà bastante per dispensare a' Congregati, ed altre Persone, che assisteranno all'Offizio, e per i Cappellani. Nel giorno di S. Antonio, S. Isabella avendo fatte fare alcune stampe, e fiori, le manderà ripartire per quelli, che assistono nella Chiesa, tanto persone di fuori, come Congregati, o Cappellani, e quando per alcuni di essi non vi siano, o non si trovaranno presenti nella repartizione, ne per questo li manderà dare il suo valore in denaro, mentre questo non è propria, ma una dimostrazione di festa, più solenne.

CAPITOLO TERZO.

Degl'Obblighi del Governatore più antico, e di quello spettano al suo Offizio.

1. Il Governatore, che terminò di servire il primo anno, e resta nel secondo più antico, averà cura visitare la Chiesa, ed Ospedale, quanto più spesso sarà possibile, ajutando si in questo, come in altro il Governatore più moderno, vertendolo in quello, che per causa di poco uso trovarà non esser pratico. Ed i Cappellani Officiali, ed altre Genti dell'Ospedale l'averanno tutta l'ubbedienza, e rispetto, come sono obligati avere al Governatore moderno, altrimenti incorreranno nelle pene nel Capitolo sopra prossimo si contengono nel §. 4., alle quali esso per se potrà eseguire.

2. Nelle Congregazioni particolari, si federà